

CITTÀ DI ANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
28 OTT. 2017
ARRIVO Prot. n. 0090562 del 25.10.2017



Al Sindaco del Comune di Andria

Al Presidente del Consiglio Comunale di Andria

MOZIONE COMUNALE

I consiglieri comunali sotto riportati

premessi che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 2011 furono individuate alcune aree ripartite in n. 14 (quattordici) lotti da assegnare, previa richiesta e con successiva apposita deliberazione di Giunta Comunale, ai familiari delle vittime di eventi luttuosi che colpiscono in maniera particolare la sensibilità dell'opinione pubblica;
- che si è avuto modo di accertare che tali aree sono state regolarmente assegnate, ma non tutte le istanze hanno trovato accoglimento per l'esaurimento delle stesse;
- che appare opportuno, anche in virtù di numerose altre richieste nel frattempo pervenute, soprattutto con riferimento al disastro ferroviario del 12-07-2016 (evento che ha particolarmente scosso l'opinione pubblica tra Andria e Corato), che l'Amministrazione comunale di Andria – in particolare il Settore Ufficio di Piano e Pianificazione – individui nuove aree all'interno del perimetro del Cimitero comunale da assegnare per l'edificazione delle edicole funerarie ai congiunti delle vittime conseguenti agli accadimenti di cui alla premessa, con apposita deliberazione di Giunta Comunale;
- che il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo politico – amministrativo che esercita le proprie prerogative di iniziativa nelle materie e con le finalità indicate nello Statuto anche attraverso proposte mirate all'adozione di decisioni sull'attività amministrativa dell'Ente;
- che l'attività sopra richiamata può essere esercitata con lo strumento della mozione su questioni di interesse collettivo di particolare importanza;

presentano la seguente

MOZIONE

per impegnare il Sindaco, la Giunta ovvero l'assessore delegato e il Dirigente competente – previo il voto del Consiglio Comunale alla prima seduta utile – a individuare, nell'ambito della lottizzazione di NUOVE aree all'interno del perimetro del Cimitero comunale, un congruo numero di edicole funerarie da assegnare alle vittime degli eventi luttuosi che hanno particolarmente colpito la sensibilità dell'opinione pubblica e in particolare alle vittime della tragedia ferroviaria avvenuta il 12-07-2016 tra Andria e Corato.

I consiglieri

Davide FALCETTA

Antonio SGARAMELLA

Sabino MICCOLI



CITTÀ DI ANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
20 NOV. 2017
ARRIVO Prot. n. 0058339 del 20.11.2017

Coordinamento cittadino Andria

Al Sindaco del Comune di Andria
Al Presidente del Consiglio
del Comune di Andria

MOZIONE COMUNALE

I consiglieri sotto riportati

PREMESSO CHE

- si è avuto modo di apprendere e di constatare direttamente che il locale ospedale "Lorenzo Bonomo" attualmente versa in uno stato critico dal punto di vista dello stato manutentivo generale e, soprattutto, per il mancato funzionamento della gran parte degli impianti elevatori presenti e in particolar modo quelli destinati al pubblico;
- che tali criticità e disservizi da tempo risultano denunciati all'Asl BT ma senza alcun esito;
- che la nostra città merita un Ospedale che garantisca i servizi essenziali pubblici che mirino a tutelare il diritto alla salute sancito e tutelato espressamente dall'art. 24 della Costituzione;
- che tale deprecabile situazione danneggia gli utenti e in particolar modo i soggetti più deboli, tra cui gli anziani, i disabili e le donne in stato di gravidanza, è divenuta, allo stato, intollerabile e la soluzione non è più procrastinabile;
- che il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo politico amministrativo che esercita le proprie prerogative di iniziativa sulle materie e per le finalità indicate nello Statuto anche attraverso proposte mirate all'adozione delle decisioni sull'attività amministrativa dell'ente;



Coordinamento cittadino Andria

- che l'attività sopra richiamata può essere esercitata con lo strumento della mozione su questioni di interesse collettivo e di particolare importanza;

presentano la seguente

MOZIONE

- per impegnare il Presidente della Conferenza dei Sindaci della ASL BT a sollecitare la ASL BT, perché provveda al ripristino immediato della piena funzionalità del locale nosocomio e a porre in essere tutte iniziative volte ad ottenere una ottimizzazione della predetta struttura ospedaliera, con lo scopo di offrire un servizio efficiente alla salute pubblica dei cittadini;
- per richiedere di convocare con urgenza la Conferenza dei Sindaci per un'audizione dei vertici della ASL BT e chiedere l'esibizione, nella circostanza, dei dati documentali dai quali si evincano le risorse stanziare per l'Ospedale di Andria nonché un report analitico attestante lo stato e la tempistica degli interventi di manutenzione eseguiti e programmati all'Ospedale di Andria, con particolare riguardo agli impianti elevatori presenti;
- per invitare il Presidente del Consiglio Comunale a convocare con urgenza la Conferenza dei Capigruppo al fine di indire una seduta monotematica del Consiglio Comunale di Andria alla quale invitare i massimi esponenti della Dirigenza dell'Azienda Sanitaria Locale per un'informativa puntuale sulle prospettive di crescita sanitaria e di funzionalità del nostro nosocomio.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Davide FALCETTA

Antonio SGARAMELLA

Direzione Italia – Andria
Galleria Crispi, 4 - 76123



Coordinamento cittadino Andria

Sabino MICCOLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sabino Miccoli", written over a horizontal line.



Cod. bnte c a285 - Cod. A00 c a285.coman.c.

CITTA' DI ANDRIA
PROTOCOLLO GENERALE

11 DIC. 2017

Prot. N. 0104646

Titolo IP Classe 03

Al Presidente del Consiglio Comunale di Andria

Avv. Laura Di Pilato

Al Sindaco di Andria

Avv. Nicola Giorgino

Mozione

(art.7 Regolamento del Consiglio Comunale)

OGGETTO: sostegno all'approvazione della normativa in materia di riconoscimento della figura del Caregiver

IL CONSIGLIO

PRESO ATTO che con il termine *caregiver* familiare si designa colui che volontariamente e gratuitamente si prende cura in ambito domestico di una persona cara in condizioni di non autosufficienza a causa di severe disabilità. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito e volontario, in funzione di legami affettivi;

CONSIDERATO che prendersi cura di un proprio familiare è una scelta d'amore che deve essere valorizzata e sostenuta dallo Stato. Il *caregiver* familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibili ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare, per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare, il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi, possibili problemi economici, frustrazione;

OSSERVATO che queste persone vivono in una condizione di abnegazione quasi totale, che compromette i loro diritti umani fondamentali: quelli alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale e che l'impegno costante del *caregiver* familiare prolungato nel tempo può mettere a dura prova l'equilibrio psicofisico del prestatore di cure ma anche dell'intero nucleo familiare in cui è inserito.

LETTO che il Premio Nobel 2009 per la medicina, Elizabeth Blackburn, ha dimostrato che i *caregiver* familiari hanno una aspettativa di vita fino a 17 anni inferiore alla media della popolazione.

OSSERVATO drammaticamente che secondo quanto emerso dalle ricerche condotte su questo delicato tema, i *caregiver* familiari, logorati da un carico assistenziale senza pari, sono stati costretti nel 66 per cento a lasciare del tutto il lavoro e nel 10 per cento dei casi a chiedere il *part-time* o il telelavoro.

PRESO ATTO che le legislazioni di molti Paesi europei prevedono specifiche tutele per i *caregiver* familiari, tra le quali supporti di vacanza assistenziali, benefici economici e contributi previdenziali, come avviene in Francia, Spagna e Gran Bretagna, ma anche in Polonia, Romania, Bulgaria e Grecia;

CONSIDERATA la forte attenzione sollecitata presso il nostro Consiglio dal Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili, che si occupa a vario titolo della tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie ed è presente sul nostro territorio ormai da molti anni con una propria rappresentanza;

PRESO ATTO che al Senato, in data 5 Novembre 2015 è stato presentato il disegno di legge 2128/XVII, finalizzato a riconoscere e a tutelare il lavoro svolto dai *caregiver* familiari e a riconoscerne il valore sociale ed economico per la collettività;

APPURATO che tale disegno di legge, a prima firmataria la senatrice Bignami, al 24 gennaio 2017 è stato firmato da 92 Senatori della Repubblica, afferenti ad una gran quantità di partiti e gruppi politici a dimostrare l'importanza orizzontale e senza bandiere di questo DdL;

VERIFICATO che il DdL 2128, ha iniziato il suo iter parlamentare il 24 gennaio 2017 in Commissione lavoro al Senato.

EVIDENZIATO che senza il lavoro svolto dai *caregiver* familiari in forma gratuita, il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato;

RITENUTO opportuno e necessario riconoscere ai *caregiver* familiari una condizione giuridica di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici, meglio se corrispondente alla posizione lavorativa attuale nel caso il *caregiver* sia riuscito a conservare il proprio posto di lavoro;

ACCERTATO che la centralità della famiglia nella cura della malattia e nell'assistenza delle conseguenti disabilità risulta essere un dato consolidato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, si ritiene opportuno e necessario riconoscere ai *caregiver* familiari una condizione giuridica di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici, e come si debba, inoltre, tener conto del riconoscimento delle competenze lavorative acquisite in ambito informale riconosciute dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012

EVIDENZIATO che in Italia manca una piena coscienza e un'adeguata tutela per queste figure, anche se come sancito dall'articolo 35 della nostra Carta costituzionale: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» e come stabilito dalla sentenza n. 28 del 1995 della Corte Costituzionale, che afferma: «il lavoro effettuato

all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme» e ancora «l'articolo 230-bis del codice civile che, apportando una specifica garanzia al familiare che, lavorando nell'ambito della famiglia o nell'impresa familiare, presta in modo continuativo la sua attività, mostra di considerare in linea di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato nell'impresa»;

PRESO ATTO che con sentenza di Corte Costituzionale n.275/2016 è stato sancito che non è possibile che «ogni diritto, anche quelli incompressibili, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili»;

APPOGGIA FORMALMENTE la suddetta iniziativa parlamentare, confermata da Senatori di tutti gli schieramenti politici, in quanto i diritti incompressibili succitati non hanno colore politico ma in uno Stato civile necessitano di risposte politiche atte a garantire a tutti eguali diritti e pari opportunità;


impegna il Sindaco

- a sostenere la predetta iniziativa legislativa, sollecitando l'iter di approvazione della stessa ed attivandosi affinché sia assicurata adeguata attenzione da parte del Governo e del Parlamento sul tema;
- chiede l'invio di una copia della presente Mozione al Presidente della Repubblica – quale garante della carta costituzionale – al Capo del Governo, all'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, al Presidente dell'XI Commissione Lavoro del Senato.

Andria, 20.11.2017

GRUPPO CONSILIARE

MOVIMENTO CINQUE STELLE



Handwritten signatures of five council members, including Michele Cocchi, Adalberto Ferraro, and others.



Cod. Ente c.a.285 - Cod. A00 c.a.260, comuni

CITTA' DI ANDRIA	
PROTOCOLLO GENERALE	
11 DIC. 2017	
Prot. N.	0104652
Titolo	II Classe 03

Al Presidente del Consiglio Comunale di Andria

Avv. Laura Di Pilato

Al Sindaco di Andria

Avv. Nicola Giorgino

Mozione

(art.7 Regolamento del Consiglio Comunale)

OGGETTO: Trasformazione di AQP in azienda speciale e Modifica allo Statuto Comunale

IL CONSIGLIO

Premesso che

- il diritto all'acqua risulta quale estensione del diritto alla vita affermato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e riflette l'imprescindibilità di tale risorsa relativamente alla vita umana. La risoluzione ONU del 28 luglio 2010 ha dichiarato per la prima volta nella storia il diritto all'acqua "un diritto umano universale e fondamentale", sottolineando che l'acqua potabile e per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo, più degli altri diritti umani, concerne la dignità della persona, è essenziale al pieno godimento della vita, è fondamentale per tutti gli altri diritti umani;
- il servizio idrico è un servizio pubblico e, più precisamente, un servizio pubblico locale a rete, ovvero rientra tra quelle attività e prestazioni erogate su iniziativa dei pubblici poteri e tese a soddisfare, in modo diretto e immediato, un bisogno assunto come primario della collettività su un determinato territorio;
- a seguito del referendum del 2011 è stato abrogato l'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, cd. Decreto Ronchi, che regolava l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, includendo il servizio idrico integrato. Il modello di gestione dei servizi pubblici locali, basato sul maggiore coinvolgimento dei soggetti privati e sulla limitazione del ricorso all' *in house*, non ha quindi trovato il favore del corpo elettorale chiamato a esprimersi nella consultazione referendaria:

- nel referendum sono stati posti quattro quesiti, di cui due incidenti sulla gestione del servizio idrico integrato. Il primo di questi due quesiti aveva ad oggetto il regime giuridico di affidamento e gestione di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed era finalizzato all'abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. 112/2008. Il secondo quesito, invece, aveva ad oggetto l'art. 154 del codice dell'ambiente, relativo alla tariffa del servizio idrico integrato, con la finalità di espungere dai criteri di determinazione della stessa l'adeguata remunerazione del capitale investito. L'abrogazione dell'art. 23-bis ha ampliato la possibilità per gli enti locali di ricorrere all'*in house provinding* per la gestione dei servizi. **Alla base del referendum, come chiarito dalla Corte costituzionale, c'era l'«intento di escludere l'applicazione delle norme, contenute nell'art. 23 bis che limitano rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)»** (sentenza di ammissione del referendum n. 24 del 2011);

- la definizione di acqua quale *bene pubblico e quindi comune* è poi applicativa di quanto dispongono l'art. 822, comma 1, cod. civ. e l'art. 144, comma 1, del d.lgs. n. 162/2006. Sono poi beni demaniali anche le reti, ai sensi dell'art. 143 dello stesso decreto legislativo in combinato disposto con gli artt. 822, 823 e 824 cod. civ.;

- il diritto di libero accesso all'acqua, se non ricondotto democraticamente ai principi di equità, giustizia e rispetto per l'ambiente, rappresenterà sempre più motivo di tensione e causa scatenante di conflitti a tutti i livelli territoriali;

Considerato che

- nella Regione Puglia la gestione del servizio idrico integrato è affidata ad AQP s.p.a. istituita con D. lgs. 141/99;

- la predetta norma statale ha esaurito i propri effetti sostanziali nel momento della trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in AQP s.p.a., cui sono state trasferite le funzioni dal primo esercitate, stabilendo a tal fine un limite minimo di operatività (31 dicembre 2018) coincidente con la durata del contributo ventennale di 30 miliardi annui erogato con precedente L. n. 398/1998 per pervenire al risanamento finanziario.

- la creazione di AQP spa mediante legge dello Stato non ne impedisce quindi la trasformazione in altro soggetto giuridico in assenza di ulteriori interventi normativi di rango statale;

- tale trasformazione deve condurre alla creazione di un'azienda speciale, in quanto ente pubblico che ha come obiettivo il pareggio di bilancio (art. 114 comma 4 per l'azienda speciale e artt. 151 e 162 commi 1 d.lgs. 267/2000 per gli enti locali) a differenza delle società che hanno come scopo la divisione degli utili (art. 2247 c.c.);

- le aziende speciali appaiono infatti escluse dal decreto Madia sulle partecipate e comunque non oggetto di trattazione specifica e comunque la normativa europea consente di derogare alle regole della concorrenza e del mercato nei casi in cui la deroga sia giustificata dalla necessità che il SIEG adempia alla propria specifica missione;

- il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale rientrante tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e dell'art. 117 della Costituzione ed i

Sindaci, in quanto autorità responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini, non possano sottrarsi all'obbligo di determinarne gli assetti organizzativi e gestionali, tanto meno possono esserne esclusi in modo preordinato;

Ritenuto che

- per le ragioni e considerazioni in premessa, è necessaria una rinnovata iniziativa di tutte le pubbliche istituzioni per far sì che l'acqua, risorsa naturale limitata, continui ad essere considerata bene comune pubblico e non merce condizionata dal mercato e dal profitto;

- in tale quadro è anche necessario orientare le nostre comunità verso stili di vita eco-sostenibili, sviluppare tecniche ed azioni per il risparmio ed il riutilizzo, in particolare per il riuso delle acque depurate e l'uso di quelle piovane, al fine di destinare i prelievi delle acque potabili di falda agli usi domestici e di garantire allo stesso tempo la capacità rigenerativa della risorsa idrica e il suo deflusso minimo vitale;

- il risultato del referendum 2011 è un chiaro e diffuso orientamento largamente maggioritario dei cittadini verso la gestione pubblica dei servizi pubblici locali; invece, a distanza di sei anni da quell'evento, le istituzioni a tutti i livelli non hanno ancora dato attuazione al volere popolare;

- è necessario, in rappresentanza dei cittadini/elettori e nel rispetto dei principi Costituzionali di autonomia e sussidiarietà (articoli 1, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione), ricorrere agli strumenti democratici di cui le Amministrazioni possono disporre, adottando la presente deliberazione, anche tenendo conto delle nuove normative sulle "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali" (art. 19, D.L. 95/2012);

- in tale prospettiva la trasformazione di AQP in azienda speciale, laddove la proprietà fosse mantenuta in capo alla Regione, deve necessariamente prevedere forme diverse di partecipazione e di controllo da parte dei Comuni, che consentano comunque l'esercizio del controllo analogo da parte degli enti locali medesimi sull'azienda speciale;

- nella diversa ipotesi in cui, invece, si ritenesse necessario conferire la proprietà della trasformata AQP ai Comuni, la Regione Puglia dovrà operare il successivo trasferimento in azienda consortile con la partecipazione di tutti i Comuni pugliesi che avranno l'obbligo di associarsi mediante sottoscrizione di convenzione ex art. 30 TUEL.

Visti

il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il vigente statuto comunale ed il regolamento sul funzionamento del CC;

le premesse che formano parte integrante della presente Deliberazione;

impegna il Sindaco

a) A promuovere una modifica dello Statuto comunale che contenga i seguenti punti:

- 1. riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;**
- 2. confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato e**

che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;

3. riconoscere che il Servizio Idrico Integrato è un Servizio pubblico locale, la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del d. lgs n. 267/2000;


b) a sollecitare la Regione Puglia ad operare la trasformazione di AQP s.p.a. in azienda speciale anteriormente alla scadenza della concessione ed, ancor prima, anteriormente all'indizione da parte dell'Autorità Idrica Pugliese della gara per l'affidamento del SII;

c) a manifestare la volontà di aderire alla Convenzione per la partecipazione diretta all'Azienda Speciale Consortile laddove la Regione Puglia optasse per tale modalità di partecipazione dei Comuni pugliesi.

Andria, 20.11.2017

GRUPPO CONSILIARE

MOVIMENTO CINQUE STELLE


Addolorato Emanuele
Vincenzo
Roberto
Tommaso

CITTÀ DI ANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	11 APR. 2018	ARRIVO
---------------------------------------------	--------------	--------

Prot. 33-52

MOZIONE URGENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE della CITTA' DI ANDRIA

emesso che:

- con l'approvazione del Decreto legge 104/2013, e in particolare con l'abolizione del comma 4 bis dell'art. 1 della Legge 62/2000, il diploma magistrale è a tutti gli effetti riconosciuto abilitante solo per la scuola paritaria ma non, incomprensibilmente, per quella statale;
- secondo il parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013, emanato a seguito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il titolo conseguito al termine dell'Istituto o Scuola magistrale prima dell'anno scolastico 2001/2002, è da considerarsi abilitante a tutti gli effetti, in quanto viene riconosciuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 la cosiddetta abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia;
- paradossale sembra invece il comportamento del MIUR che a seguito di questo parere da una parte riconosce l'abilitazione ammettendo i diplomati magistrale nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto ma, dall'altra, non permette nuovi inserimenti in G.A.E. (Graduatorie ad Esaurimento), nonostante i diversi decreti di aggiornamento di tali graduatorie;
- la ricostruzione della normativa riguardante il diploma magistrale conseguito negli anni ante 2001/2002 appare spesso artificiosa e volta a negare la validità di un titolo che rappresenta a tutt'oggi una spina nel fianco del MIUR;
- con sentenza del 20 dicembre 2017, n. 11, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha respinto le richieste dei diplomati magistrale, abilitati entro l'anno scolastico 2001/2002, di essere inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE) per l'accesso diretto al 50% dei ruoli assegnati annualmente stabilendo che tale titolo è valido solo per la partecipazione ai concorsi e per le supplenze ma non per l'inserimento in G.A.E., ritenendo tardivo il ricorso in quanto precedentemente non era stata impugnata la Legge 297/2006;
- tale decisione ha vanificato le speranze di circa 43 mila e 600 docenti diverse delle quali nostre concittadine le quali confidavano in una occupazione stabile e dignitosa che premiasse l'impegno profuso e gli sforzi fatti con sacrifici e privazioni negli anni di attività precaria di insegnanti;
- tra questi ci sono anche tanti insegnanti già assunti in ruolo da diverso tempo;

considerato che:

- ad oggi sono circa 3 mila gli insegnanti pugliesi assegnatari di una cattedra in varie località d'Italia poiché già inseriti nelle G.A.E., ai quali si aggiungono altri circa 500 insegnanti, in servizio presso le scuole pugliesi;

- è importante garantire la continuità didattica, in quanto rappresenta un valore aggiunto nel percorso formativo e scolastico di ciascun alunno, oltre a rappresentare un legittimo diritto dei docenti ad avere un'occupazione stabile e dignitosa;
- a riguardo ci sono state diverse sentenze emesse, che hanno permesso in alcuni casi l'ammissione nelle G.A.E. per alcuni e per altri no, determinando di fatto una vera e propria discriminazione tra gli stessi insegnanti diplomati magistrale.

Tutto ciò premesso e considerato,


IL CONSIGLIO COMUNALE FA VOTI IMPEGNANDO


il Sindaco anche per il tramite dell'ANCI, considerata la portata nazionale della problematica, a chiedere la revisione sostanziale della normativa vigente in materia di GAE per garantire anche ai docenti diplomati magistrale e abilitati entro l'anno scolastico 2001/2002, ingiustamente esclusi, di essere inseriti nelle G.A.E., tenuto conto che tanti svolgono l'attività di insegnamento da alcuni anni;

- la Giunta Comunale a supportare, sottoponendole all'attenzione del prossimo Governo nazionale e dell'ANCI, le proposte normative avanzate dalle sigle sindacali, tra cui l'ANIEF - che eviterebbero applicazioni e interpretazioni inique della normativa oggi vigente - oltre che a farsi promotrice, sempre in seno all'Anci, di un tavolo tecnico permanente tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le rappresentanze sindacali, al fine di dirimere la problematica in tempi rapidi senza provocare ulteriori discriminazioni tra i cosiddetti "docenti diplomati" e quelli "laureati" consentendo agli insegnanti discriminati (diplomati magistrale) la giusta stabilizzazione dando anche la possibilità a tante insegnanti di ruolo di poter transitare dall'insegnamento della scuola dell'infanzia a quella primaria.

[Handwritten signatures and notes]

[Signature] **Miseneri** + **NOI CON SALVINI PREMIER** (NOI CON SALVINI)
 [Signature] **Alte** (NOI CON SALVINI) **Francesco** (ALLEANZA ANZIANI)
 [Signature] **FRANCESCO** (L. N. 107/2016)
 [Signature] **FRANCESCO** (GRUPPO MISERO)
 [Signature] **BRUNO** (GRUPPO MISERO)
 [Signature] **Antonio** (DIREZIONE ITALIANA)
 [Signature] **Antonio** (ANDRIA POSSIBILE)
 [Signature] **Antonio** (ANDRIA POSSIBILE)
 [Signature] **Antonio** (ANDRIA POSSIBILE)
 [Signature] **Antonio** (ANDRIA POSSIBILE)





Al Sindaco del Comune di Andria

**Al Presidente del Consiglio
del Comune di Andria**

MOZIONE COMUNALE
presentata dalla lista civica "Andria più"
per l' istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità

I consiglieri sotto riportati

PREMESSO CHE

- il 20 novembre 1989 l'ONU ha approvato la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, ratificata dall'Italia con la Legge 176/1991; fino al 2006 il Codice Civile, in caso di divorzio o separazione dei coniugi, prevedeva per i figli minori l'affidamento in modo esclusivo ad uno dei genitori, in modo alternato o congiunto;
- con la legge 54/2006 viene sancito il pieno diritto dei figli ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione e/o del divorzio, e vengono formalmente affermati gli interessi dei minori con entrambe le figure genitoriali in uno spazio affettivo condiviso, introducendo il concetto di bigenitorialità, quale diritto soggettivo del minore di veder ugualmente coinvolti i genitori, anche se separati, in tutti i più significativi momenti della crescita;

CONSIDERATO

- che con la stessa norma viene introdotto l'affido condiviso, e stabilito che tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti la vita dei figli, quali la salute, l'educazione, l'istruzione, siano assunte di comune accordo tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni dei figli, per tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità sia in pendenza di giudizio, di separazione o di divorzio, che successivamente alla conclusione dello stesso;
- Richiamato l'art. 337 ter del Codice Civile, il quale sancisce che "Il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

- Che in Italia i figli di minori di genitori separati son oltre un milione e pertanto risulta prioritario da un punto di vista sociale il rispetto della Legge n.54 del 2006, la cui applicazione molto spesso viene disattesa, con la nomina del genitore collocatario, che priva quest'ultimo del diritto alle pari opportunità di lavoro e nella vita privata e al tempo stesso nega ai figli il diritto alla bigenitorialità affermato dalla legge

VALUTATO

- che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori si configura come un vero e proprio diritto soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra i genitori;

TENUTO CONTO

- che con l'istituzione di un Registro Comunale sulla bigenitorialità si intende dare applicazione ai principi contenuti nella normativa internazionale e nazionale, anche come strumento di semplificazione amministrativa per il cittadino, mettendo i figli al centro della storia familiare, nonostante nella stessa siano intervenute distanze o conflittualità insanabili, in modo da contenere gli effetti traumatici sugli stessi derivanti da una separazione tra i genitori;
- che l'istituzione del Registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel comune di Andria; in questo modo, consentendo alle istituzioni che si occupano del minore nell'ambito comunale, nell'esercizio delle professioni socio sanitarie e delle professioni scolastiche (prestazioni sanitarie, consenso medico- pediatrico, iscrizione e comunicazione scolastica, gestione eventi religiosi, centri estivi etc.) di conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano i propri figli;
- Ritenuto che il registro, disciplinato da apposito Regolamento comunale rappresenti un segnale di attenzione amministrativa e di civiltà nei confronti delle persone e delle famiglie che si trovano in condizioni di disagio ma soprattutto dei minori che troppo spesso subiscono passivamente il malessere e le sofferenze che derivano dalle separazioni, consentendo di attenuare i risentimenti e abbassare la conflittualità, eliminando gli squilibri legati all'essere o no il soggetto presso il quale è stabilita la residenza anagrafica;
- Visti l'art. 30 della Costituzione e l'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Diritti del Minore);

- Visto che nell'intento di contribuire all'attuazione della suddetta Legge altri comuni hanno istituito il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità, nel quale vengono iscritti i figli di genitori con residenze diverse, qualunque ne sia il motivo

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- ad adottare il regolamento che disciplini l'istituzione, l'utilizzo e la tenuta del registro di bigenitorialità, al quale anche solo uno dei genitori potrà iscrivere il figlio anche se l'altro genitore vive in una casa diversa, fermo restando che la residenza avrà solo fini amministrativi e rimarrà univoca ai sensi dell'art. 45 del Codice Civile e nei limiti dell'esercizio della responsabilità genitoriale eventualmente imposti dalle autorità Giudiziarie, adottando altresì entro 60 giorni dalla sua approvazione, deliberazione con cui si provveda all'organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare;

- alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione, informando le altre istituzioni pubbliche dell'esistenza del Registro e dell'opportunità di effettuare le proprie comunicazioni a entrambi i domicili del minore, in parallelo e senza distinzioni, con la possibilità da parte dei genitori, o di uno di essi, di poter iscrivere il proprio figlio al registro, presentando domanda agli sportelli previsti, così da favorire il diritto dei figli dei residenti nel Comune di Andria, ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione o del divorzio dei genitori;

- ad intraprendere un percorso di conoscenza e sensibilizzazione e ampia diffusione e informazione circa l'istituzione e l'utilizzo del Registro;

- a promuovere accordi con il sistema giudiziario che faciliti e incentivi l'uso di tale registro;


- ad invitare la Regione Puglia a promuovere l'istituzione del analogo Registro in ogni altro Comune della Regione.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Davide FALCETTA



Antonio SGARAMELLA



Sabino MICCOLI



ORDINE DEL GIORNO URGENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ANDRIA

Premesso che:

- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 177 del 18/11/2018 ha disposto una riduzione delle indennità di funzione degli amministratori comunali;
- che la suddetta riduzione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori è stata stabilita nella misura del 25%;

Considerato che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 29/08/2018, il Comune di Andria ha deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in considerazione della difficile situazione finanziaria dell'Ente, che ha evidenziato uno squilibrio strutturale da sanare con gli ordinari strumenti previsti dalla contabilità pubblica degli Enti Locali;
- il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato a codesto C.C. con proposta n. 0104861 del 20/11/2018 prevede notevoli aggravii a carico dei cittadini andriesi attraverso misure di aumento della leva fiscale e diminuzione di servizi vari;

Ritenuto che:


- sarebbe doveroso che i componenti della Giunta Comunale operino una ulteriore riduzione rispetto alla delibera richiamata in premessa, in forma esemplare e solidaristica rispetto ai sacrifici che attendono i cittadini andriesi per i prossimi 15 (quindici) anni, quanti la durata del piano;

IMPEGNA

la Giunta Comunale a modificare la propria delibera n. 177 del 18/11/2018 e, conseguentemente, ad adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati ad operare una riduzione dell'indennità di funzione attualmente percepita nella misura del 75%;

altresi, di adottare gli opportuni provvedimenti, anche tramite i competenti Settori, finalizzati ad eliminare qualsivoglia benefit o privilegio riservato agli amministratori (es. auto di servizio con relativo ausilio della Polizia Municipale, eliminazione del costo per tagliando parcheggio)

Andria, 27/11/2018



CITTA' DI ANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
20 DIC. 2018
ARRIVO Prot. n. 0115099 del 20.12.2018

ORDINE DEL GIORNO URGENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ANDRIA

Premesso che:

- il Comune di Andria versa in una situazione di acclarato deficit strutturale;
- tale squilibrio strutturale è sanabile con gli ordinari strumenti previsti dalla contabilità pubblica degli Enti Locali;
- con Deliberazione di C.C. n. 38 del 29.08.2018 si è proceduto al "Ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 bis, D. Lgs. n. 267/2000 e richiesta di accesso al Fondo di Rotazione ex art. 243 ter, D.Lgs. n. 267/2000";
- a seguito di quanto sopra richiamato si è conseguentemente proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (artt. 243 bis e segg. TUEL) e relativo accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243 ter TUEL;

Considerato che:

- con Delibera di G.C. n. 180 del 06/11/2017 si sono espressi indirizzi per l'assegnazione alla Guardia di Finanza - Compagnia di Andria - dell'immobile comunale di via Bari n. 75 e contestuale spostamento degli Uffici comunali del Settore Polizia Municipale, presso l'immobile comunale sito in via Michelangelo Buonarroti e del Servizio Risorse Economiche presso la sede di Piazza Trieste e Trento;
- a seguito di transazione intercorsa tra il Comune di Andria e la ASL BT, in merito a diversi contenziosi, è rientrato nella disponibilità del Comune l'immobile ubicato in via Orazio n. 5, angolo via Barletta;

Rilevato che:


- attualmente il Settore Socio Sanitario del Comune è allocato presso immobili di proprietà privata in regime di locazione passiva (contratto di locazione n. 4701 di rep. Del 20.12.2011) che non sembra corrispondere pienamente agli standard di funzionalità e sicurezza, come documentato da diversi e spiacevoli episodi occorsi ai dipendenti del Settore stesso;
- altresì, si rende necessario eliminare i costi della predetta locazione passiva attraverso uno sgravio del rilevante canone di locazione, circa 29.000,00 euro annui, non più sostenibile in ragione del necessario contenimento della spesa conseguente all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (artt. 243 bis e segg. TUEL);

I M P E G N A

- **l'Amministrazione Comunale, a modifica della Delibera di G.C. n. 180 del 6.11.2017, ad adottare con sollecitudine tutti gli atti organizzativi e gestionali finalizzati a trasferire presso l'immobile comunale di via Michelangelo Buonarroti, 1° e 2° piano, allo stato già libero e sgombero, gli Uffici del Settore Socio Sanitario del Comune, attualmente in regime di locazione passiva presso un immobile di via Mozart, al fine di sgravare l'Ente da un canone di locazione, circa 29.000,00 euro annui, non più sostenibile per tutte le ragioni esposte in premessa;**

- ad adottare con sollecitudine tutti gli atti organizzativi e gestionali finalizzati a trasferire gli Uffici del Settore Risorse Economiche presso altri spazi a disposizione dell'Ente, possibilmente in necessaria continuità operativa e funzionale con gli Uffici dove attualmente è ubicato il Settore Risorse Finanziarie dell'Ente;

Andria, 20/12/2018

I Consiglieri Comunali

L. Manno

ORDINE DEL GIORNO URGENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE DI ANDRIA

Premesso che:

- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 175 del 10.3.18 ha disposto le modifiche delle tariffe a domanda individuale, tra le quali è presente anche la voce "Campi da Tennis";
- la denominazione generica "Campi da Tennis" non specifica se è riferibile alla struttura Circolo Tennis, ubicata su suolo comunale, che a tutt'oggi li gestisce;

Considerato che:

- con Deliberazione di C.C. n. 38 del 29.08.2018 si è proceduto al "Ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 bis, D. Lgs. n. 267/2000 e richiesta di accesso al Fondo di Rotazione ex art. 243 ter, D.Lgs. n. 267/2000";
- a seguito di quanto richiamato si è proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (artt. 243 bis e segg. TUEL) e relativo accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243 ter TUEL;
- il suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ha previsto notevoli aggravii a carico dei cittadini andriesi attraverso misure di aumento della leva fiscale e diminuzione di servizi vari;

Rilevato che:

- dagli atti in disponibilità presso gli Uffici competenti risulterebbe che la struttura "Circolo Tennis" non ha mai provveduto al pagamento della tassa sui rifiuti;

IMPEGNA

- la Giunta Comunale a modificare la propria delibera n. 175 del 10/03/2018 e, conseguentemente, ad attivare tutti gli atti necessari finalizzati ad operare un' aumento del canone annuo pari ad una somma congrua di €. 50.000,00, compreso IVA, e di impegnare gli Uffici preposti ad inviare entro e non oltre il 31/12/18 tutte le somme dovute da pagare, prima della scadenza dei termini di prescrizione.

CITTÀ DI ANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
20 DIC. 2018
ARRIVO Prot. n. 015105 del 20.12.2018

l. del Prot.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Geom. FISFOLA Marcello

Al Sindaco

Avv. Nicola Giorgino

p.c.

Al Segretario Generale

Oggetto: Acque inquinate, stato della falda acquifera

Il sottoscritto avv. Pasqua di Pilato (Fronte Democratico), in qualità di consigliere comunale di Andria,

premessò che

i media locali hanno, a più riprese, denunciato lo stato in cui versa la qualità dell'acqua contenuta in alcuni pozzi utilizzati per l'irrigazione dei nostri territori e che privati le hanno fatte analizzare, e dopo essere stato informato il Dott. Riccardo Matera del Dipartimento di Igiene pubblica, quest'ultimo ha allertato gli organi inquirenti, magistratura, il NOE dei Carabinieri e l'Arpa. Si è processo all'analisi clinica tossicologica il cui esito è risultato positivo all'inquinamento, malgrado l'Arif avrebbe minimizzato l'incidenza batteriologica presente in tali pozzi.

Inoltre le periferie cittadine sono sommerse da rifiuti, numerose volte vengono incendiati sui campi, compromettendo la salubrità ambientale e soprattutto la fa falda acquifera.


Tanto premesso il sottoscritto, nella qualità in epigrafe

Chiede

Che venga urgentemente del seguente contenuto: effettuare l'aggiornamento circa lo stato di salute della falda acquifera nonché delle acque contenute nei pozzi d'irrigazione e nei punti nevralgici che delimitano la periferia cittadina.

Con osservanza.

Avv. Pasqua di Pilato



ORDINE DEL GIORNO URGENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE DI ANDRIA

Premesso che:

- In data 1/8/2018 fu approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 41 il regolamento per la disciplina della ZTL nel centro storico.

Considerato che:

- Che in data 21 gennaio 2019 veniva apportata modifiche dell'orario della ZTL dalle ore 21 alle ore 5, invece che dalle ore 18 alle ore 6,00.
- Che questa modica è avvenuta esclusivamente perché i commercianti hanno avuto un gravissimo calo economico con l'installazione della stessa.
- Che molti commercianti hanno posto in vendita le attività o addirittura stanno predisponendone la chiusura.
- Che in inverno non si crea tutto quel traffico veicolare che si crea in estate.

Rilevato che:


In data odierna viene portato in Consiglio ulteriore modifica del regolamento della ZTL e che in data 21 gennaio ne è stata effettuata un'altra che predispone la modifica degli orari.

IMPEGNA

- Il Consiglio Comunale a modificare la propria delibera n. 41 del 1/8/18 nel seguente modo:
- Eliminare la ZTL dal lunedì al venerdì e farla diventare valida solo nei giorni di sabato e domenica per i mesi che vanno da Settembre a Marzo compreso.

Il consigliere
Avv. Pasqua di Pilato





Al Presidente del Consiglio Comunale

Geom. FISFOLA Marcello

Al Sindaco

Avv. Nicola Giorgino

Oggetto: Ordine del giorno, il Consiglio Comunale di Andria *urgente*

Il sottoscritto avv. Pasqua di Pilato (Fronte Democratico), in qualità di consigliere comunale di Andria,

premessi che

- In data 13.02.2019 si è espletato il bando di gara per l'assegnazione dell'Officina San Domenico.
- Che il bando di gara è andato deserto.
- Che non è possibile effettuare nuove proroghe in quanto i vecchi concessionari sono inadempienti per i pagamenti e che già una proroga è stata effettuata.
- Che l'Officina San Domenico è l'unico spazio capace di portare persone dei paesi limitrofi ad Andria.
- Che l'Officina San Domenico è uno degli spazi in grado di attrarre centinaia di giovani ed era un centro di aggregazione importante.

Impegna

- di voti perché*
- Il Consiglio Comunale in attesa del nuovo bando, *sta in attesa* di mettere l'Officina San Domenico a disposizione gratuita delle Associazioni Andriesi. Tale impegno sarebbe importante per le associazioni della nostra città che non hanno luoghi ove svolgere le loro attività.

Con osservanza.

Il Consigliere

Avv. Pasqua di Pilato

dot. Pasqua di Pilato
Antonio Pilato

CITTÀ DI ANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
19 FEB. 2019
ARRIVO
Prot. n. 0016937 del 19.02.2019

Al Presidente del Consiglio Comunale

Geom. FISFOLA Marcello

Al Sindaco

Avv. Nicola Giorgino

In sostituzione del precedente

Oggetto: Ordine del giorno urgente, il Consiglio Comunale Andria

Il sottoscritto avv. Pasqua di Pilato (Fronte Democratico), in qualità di consigliere comunale di Andria,

premesso che

in data 01.08.2018 fu approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 41 il regolamento per la disciplina della Zona a Traffico Limitato nel centro storico.

Considerato:

- Che in data 21.01.2019 veniva approvata modifica dell'orario ZTL dalle ore 21.00 alle ore 05.00 invece che dalle ore 18.00 alle ore 06.00.
- Che questa modifica è avvenuta esclusivamente perché i commercianti hanno avuto un gravissimo calo economico con l'installazione della stessa.
- Che molti commercianti hanno posto in vendita le attività o addirittura stanno predisponendo la chiusura.
- Che in inverno non si crea tutto quel traffico veicolare che si crea in estate.


Rilevato:

- Che in data odierna viene portata in Consiglio ulteriore modifica del regolamento della ZTL e che in data 21.01.2019 ne è stata effettuata un'altra che predispose la modifica degli orari.
- Che vi è stata una raccolta di firme da parte di molti cittadini che pretendono l'eliminazione della ZTL nel periodo invernale.

Impegna:

- Il Consiglio Comunale a modificare la propria delibera n. 41 del 01.08.2018 nel seguente modo: "Eliminare la ZTL dal lunedì al venerdì e farla diventare valida solo nei giorni di sabato e domenica per i mesi che vanno da novembre a marzo compreso."

Con osservanza.



Il consigliere
Avv. Pasqua di Pilato
